



Mod. A/15-Bollo L. 400  
IL DIRETTORE  
(M. Rossi)

# COMUNE DI VITERBO

## VERBALE

### DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno millenovecento settanta e questo di quindici  
del mese di luglio alle ore 19,00 in VITERBO nella sala delle adunanze posta nella Sede Co-  
munale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. COMM. SANTINO CLEMENTI Sindaco.

Sono presenti Assessori N. quattro Sono assenti Assessori N. quattro sebbene invitati:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<u>CALANDRELLI Lucio A.-As.Eff</u>	<u>si</u>		<u>MEZZELANI Gino.-Ass.Eff.</u>		<u>si</u>
<u>PATERNESI Mario.- " "</u>	<u>si</u>		<u>CARDONI Giovanni.- " "</u>		<u>si</u>
<u>ROSATI Rosato.- " "</u>		<u>si</u>	<u>BOCCOLINI Sante.- " Suppl.</u>		<u>si</u>
<u>RIZZACASA Renato.- " "</u>	<u>si</u>		<u>CIANCHELLA Rocco.- " "</u>	<u>si</u>	

Assiste il DOTT. MICIO ARDESINO Segretario Generale del Comune incaricato  
della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione N. 890

OGGETTO: "Regolamento per la concessione di aree per l'installazione dei cir-  
chi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di di-  
vertimento.-"

#### LA GIUNTA

Premette che in base alle norme contenute nella legge 18/3/1968, n°337,  
"Disposizioni sui circhi equestri e sugli spettacoli viaggianti" le amministra-  
zioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali disponibili per  
la istallazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei  
parchi di divertimento;

Che in base alle suddette disposizioni legislative le stesse Amministra-  
zioni comunali debbono stabilire con apposito regolamento, le modalità di con-  
cessione delle aree;

Ritenuto che occorre approvare il suddetto regolamento attesa la neces-  
sità di disciplinare adeguatamente la concessione di area comunale da desti-  
nare allo scopo di cui sopra;

Visto lo schema del regolamento di che trattasi che è stato predisposto  
sentita l'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti di Roma;

Con i poteri del Consiglio, data l'urgenza, ai sensi dell'art.140 del T.U.  
della L.C.F. 1915, n°148;

Ad unanimità,

#### DELIBERA

1)-di approvare l'unito regolamento per la concessione di aree per l'istalla-  
Pag. N. 1

Regolamento di Atto d'Intesa  
Comune di Viterbo  
giorno di martedì 20 luglio 1970  
in opposizione a  
Viterbo, li 20/7/70  
Il Sindaco  
M. Rossi

~~Ratificata dal Consiglio  
Comunale con deliberazione  
N. 318 del 26 OTT. 1970~~

REGIONE DEL LAZIO  
SEZIONE DECENTRATA PER IL CON-  
TROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI  
E DEGLI ALTRI ENTI LOCALI DELLA  
PROVINCIA DI VITERBO.

VISTO: NULLA DA OSSERVARE  
nella seduta del 20 SET 1970  
verbale n. 31/3924  
Viterbo, 20/7/70

Ratificata dal Consiglio  
Comunale con deliberazione  
N. 300 del 23 SET 1970



zione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;

2)-di sottoporre a ratifica del Consiglio la presente deliberazione adottata d'urgenza.-

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'ISTALLAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI, DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.-

ART. 1 - Origine e scopo del Regolamento.-

Il presente Regolamento trae origine dal penultimo comma dell'art.9 della legge 18 marzo 1968, n°337, ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'istallazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.-

ART. 2 - Concessione delle aree ai circhi equestri ed alle singole attività dello spettacolo viaggiante.- (art.6 della legge)

Per ottenere la concessione di aree per l'istallazione dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, feste patronali ecc., gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno 60 giorni prima delle installazioni delle attrezzature.-  
Nella domanda, oltre al nome e cognome o la ragione sociale del richiedente, dovranno essere indicati gli estremi della autorizzazione Ministeriale prevista dall'art.6 della Legge 18 marzo 1968, n.337, per esercitare l'attività per la quale si chiede la concessione dell'area.

ART. 3 - Concessione delle aree ai parchi di divertimento.- (art.7 della Legge).-

Fuori delle occasioni di cui al precedente art.2 per ottenere la concessione di aree, per l'istallazione dei parchi di divertimento, gli interessati, o gli organizzatori di spettacoli viaggianti debitamente autorizzati, dovranno presentare domanda al Sindaco almeno 30 giorni prima della installazione delle attrezzature, in competente carta bollata.  
La domanda dovrà contenere le generalità del richiedente e gli estremi della autorizzazione Ministeriale nonché la superficie di occupazione.

ART. 4 - Imprese di Nazionalità straniera.-

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento.-

ART. 5 - Durata della concessione.-

Le concessioni di cui al precedente art.2 non potranno avere durata superiore a giorni 15, mentre quelle di cui al precedente art.3 potranno avere una durata massima di giorni 30, salvo eventuale proroga.-

ART. 6 - Istruttoria delle domande.-

Per ogni concessione dovrà essere presentata apposita domanda. L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.-


ART. 7 - Limitazione delle concessioni.-

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti, parchi di divertimento ecc. saranno fatte limitatamente alle aree disponibili, comprese nell'elenco di cui all'art.9 primo comma, della citata Legge allegata al presente regolamento.  
Qualora il numero delle domande superi la capacità ricettizia delle aree disponibili predestinate, ovvero la disponibilità delle aree stesse, l'assegnazione sarà fatta dal Sindaco dando la precedenza per quanto possibile, a coloro che abitualmente frequentano la Piazza e agli spettacoli aventi finalità culturali ed educative. A parità di condizioni si procederà mediante sorteggio.-  
In caso di domanda di esercenti di circhi equestri o di spettacoli

luta del 15 luglio 1970

Deliberazione N. 212

OGGETTO: Regolamento per la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.-"



viaggianti per la stessa area, fra il termine di una concessione e l'inizio di un altro devono passare almeno 45 giorni.-

8 - Divieto di sub-concessione delle aree.-

E' vietata nel modo più assoluto la sub-concessione delle aree. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione di £.10.000,= a titolo di oblazione.

9 - Divieto di occupare aree prima della concessione.-

Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimento ecc., prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con una sanzione di £.10.000,= (diecimila).-

10 - Richiamo alla Legge di P.S.-

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione allo esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, circo equestre, parco di divertimento ecc. che rimane disciplinata dall'Art.69 del T.U. della Legge di P.S. n.18.6.1931, n.773, dagli Artt.122 e seguenti del Regolamento 6.5.1940, n.635 e dalla Legge 18.3.1968, n.337.-

11 - Riconsegna delle aree.-

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.- Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art.153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4/2/915 n.148.-

12 - Revoca della concessione per ragioni di pubblica sicurezza.-

E' in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di P.S. o di ordine pubblico ed il concessionario avrà diritto al rimborso del costo del plateatico per la giornata di non occupazione del suolo e dell'eventuale cauzione.-

13 - Revoca della concessione per colpa del concessionario.-

Qualora la revoca della concessione sia provocata dal contegno del concessionario, questi perderà la cauzione e il rimborso della tassa pagata ai sensi dei successivi articoli 14 e 15.

Inoltre sarà escluso da nuove concessioni per la durata di anni 2.-

-Tassa di occupazione suolo pubblico-

14 - I concessionari dovranno corrispondere al Comune la tassa di occupazione di suolo pubblico prevista nella tariffa deliberata dal Consiglio Comunale il 31 luglio 1962 n.99 e modificata con deliberazione n.936 del 16/7/1968 in conformità di quanto previsto dall'art.10 della Legge 18/3/1968, n.337.-

15 - Cauzione.-

Il concessionario a richiesta del Comune in ogni caso prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area, deve prestare una cauzione pari al 10% dell'ammontare della tassa.-

16 - Salvaguardia diritti dei terzi.-

La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.-

17 - Pulizia dell'area.-

Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e per uno spazio circostante -da tutti i lati- di mt.10.-

18 - Decadenza della concessione.-

Qualora il concessionario non occupi l'area entro 3 giorni dall'ottenuta concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione

OGGETTO: Regolamento per la concessione di aree per l'istallazione dei circhi equestri delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.-

stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.--

Il concessionario dichiarato decaduto deve pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo che ha tenuto impegnata l'area; tassa che sarà trattenuta sulla cauzione prevista dal precedente art.15.-

ART. 19 - Oneri del concessionario.-

Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.-

ART. 20 - Aree private.-

Anche per le istallazioni di complessi circhensi e dello spettacolo viaggiante su terreno privato, dovranno osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del presente regolamento.-

ART. 21 - Richiamo alla legge.-

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18.3.1968 n.337, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimenti.-

ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER LA ISTALLAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI, DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.- (art.9 legge 18/3/1968, n°337).-

n° d'ordine	U B I C A Z I O N E	dimen- sioni mq.	A D I B I T O a:
1	P.zza MARTIRI D'UNGHERIA VITERBO.....	3500	Circhi equestri, spettacolo viaggiante e parchi divert.
2	P.zza DEL DUOMO VITERBO.....	1000	Spett/li di prosa. <del>Spett/li</del>
3	P.zza VITTORIO VENETO VITERBO.....	2000	Spett/li viaggianti e parchi divertimento.-
4	P.zza DEL SANTUARIO (La Quercia) VITERBO.....	1200	Spett/li viaggianti e parchi divertimento.-
5	P.zza CARDINAL PERETTI BAGNAIA.....	600	Spett/li viaggianti e parchi divertimento.-
6	P.zza DELL'UNITA' Grotte S.Stefano...	1000	Spett/li viaggianti e parchi divertimento.-
7	P.zza DONNA OLIMPIA S.MARTINO AL CIMINO....	500	Spett/li viaggianti e parchi divertimento.

Letto confermato e sottoscritto.-

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE